



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Confalonieri - De Chirico"
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali
Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione
Liceo Artistico

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584
E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER RICONSEGNA ELABORATI degli studenti

In considerazione della sempre crescente richiesta da parte degli alunni di avere restituiti gli elaborati grafici e pratici realizzati durante il curriculum scolastico da inserire nel portfolio di presentazione della propria esperienza formativa in contesti successivi (Università, mondo del lavoro, concorsi), si riassumono i contenuti della normativa vigente sull'argomento.

Gli elaborati degli studenti, eseguiti durante l'anno scolastico, sono frutto di un lavoro didattico, per il quale gli studenti stessi non possono vantare diritti di proprietà. Gli elaborati fanno quindi parte del patrimonio della scuola per costituire un "corpus" che permetta di documentare storicamente l'evoluzione compiuta nella didattica disciplinare..

Non possono pertanto essere restituiti elaborati considerati Tipo, già utilizzati o ritenuti necessari per attività di ricerca o documentazione, quali:

- Testi, disegni, elaborati di arti figurative realizzati singolarmente o in gruppo per esposizioni, rassegne, concorsi, pubblicazioni;
- prove che documentano il percorso didattico disciplinare (compiti ed esercitazioni svolti in classe);
- prove di esami di Stato, che sono inalienabili perché utili come campioni a conservazione permanente per fini statistici e di analisi decennale.

È compito del docente definire alla fine di ogni anno scolastico gli elaborati "tipo", ossia le prove che per qualità esecutiva, invenzione, linguaggio formale o per caratteristiche di unicità e irripetibilità debbano rimanere a far parte del patrimonio della scuola come *exempla* utili alla migliore spiegazione/comprendimento di lavori e progetti analoghi futuri. Gli elaborati "tipo", da registrare ogni anno negli inventari da conservare presso le biblioteche della sede centrale, presentando i relativi fogli di produzione, sono dunque inalienabili. Inalienabili sono altresì le opere frutto di lavori di gruppo o di progetti speciali, partecipazioni a concorsi ecc.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "Confalonieri - De Chirico"
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali
Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione
Liceo Artistico

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584
E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it

Non possono parimenti essere restituiti gli elaborati che documentino prove di ammissione o relative a provvedimenti o atti che potrebbero dare luogo a contestazione.

Ciò premesso, occorre tuttavia considerare che, per la formazione di un curriculum dell'allievo, per esiguità di spazi e per la possibilità che trascorsi dieci anni possano essere passati al macero, gli elaborati non vincolati da quanto sopra **possano essere restituiti** agli studenti.

La restituzione avverrà previa richiesta dello studente, se maggiorenne, o dal genitore, se minorenni, su modello fornito dalla scuola e trascorso almeno un anno dalla data del termine dell'anno scolastico frequentato dallo studente.

A discrezione, dimostrata una valida motivazione, potrà essere accettato un prestito temporaneo.

Trascorsi tre anni dalla loro realizzazione, gli elaborati non richiesti dagli autori rimarranno nella dotazione del Liceo. Del che i docenti interessati dovranno informare gli studenti in uscita.

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11/09/2020 (Delibera n.)